

CAPO I DELLA SOCIETÀ

Art. 1) La Società "Giovanni Duprè" trae origine dal mutualismo ottocentesco e dalle diverse realtà associative sorte in tempi passati nel rione di Malborghetto; il suo atto di fondazione sotto la denominazione di Società di Mutuo Soccorso Giovanni Duprè risale al 6 Novembre 1890.

La Società ha la propria sede in Siena, Vicolo San Salvatore, 24.

Art. 2) La Società "Giovanni Duprè" persegue autonomamente le medesime finalità della Contrada Capitana dell'Onda.

Essa non ha fini di lucro e promuove l'incontro di tutti i contradaioli e delle loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività e manifestazioni culturali, ricreative e conviviali, al fine di favorire una seria e proficua utilizzazione del tempo libero, sviluppare i rapporti di amicizia e collaborazione tra i soci e coltivare in tutti i contradaioli lo spirito e le tradizioni della Contrada.

CAPO II DEI SOCI

Art. 3) Il corpo sociale è costituito da tutti i contradaioli della Contrada Capitana dell'Onda.

Art. 4) Possono partecipare all'Assemblea Generale i soci di ambo i sessi che abbiano compiuto i sedici anni.

Gli stessi hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale e nella elezione del Consiglio Direttivo.

Per essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo e a qualsiasi altra carica è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 5) Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e di ogni altra deliberazione legittimamente assunta dagli Organi della Società.

Sono altresì tenuti a contribuire attivamente alla conservazione ed all'incremento del patrimonio ideale e materiale della Società, nonché alla sua vita ed al suo prestigio.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

CAPO III DEL PATRIMONIO

Art. 6) Il patrimonio della Società è costituito:

- da quanto conseguito attraverso lo svolgimento dell'attività sociale;
- da tutti i beni mobili o immobili di sua proprietà tra i quali, in particolare, quelli esistenti nella sede e locali annessi;
- di ogni altro bene mobile che ha formato o potrà formare in avvenire oggetto di acquisto, di donazione o lascito a suo favore.

Art. 7) La Società vive con le rendite dei beni ed i proventi delle attività di cui al precedente articolo e con qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che le pervenga dai soci o da altro soggetto pubblico o privato.

E' fatto divieto alla Società di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la vita della Società stessa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento della Società i beni di proprietà della Società stessa vengono devoluti a fini di pubblica utilità o ad un'associazione avente finalità analoghe.

CAPO IV

DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 9) Gli Organi della Società sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea Generale.

Art. 10) Il Presidente rappresenta la Società in tutti i rapporti interni ed esterni.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non tassativo, tra le sue attribuzioni:

- convocare e presiedere l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
- firmare la corrispondenza ed ogni altro atto ufficiale della Società;
- ricevere mensilmente dal Cassiere il rendiconto di cassa e stabilire in qualsiasi momento le relative verifiche e l'inventario dei beni sia generale che per particolari settori;
- vigilare sull'applicazione dello Statuto e sovrintendere ad ogni manifestazione ed attività della Società seguendo l'operato delle commissioni e dei singoli soci, quando agiscono per conto della Società;
- curare in generale l'esatto adempimento delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi della Società ed il corretto ed efficiente svolgimento della vita sociale.

Il Presidente ha facoltà di farsi sostituire, di volta in volta, da uno dei Vice Presidenti, o da altro componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 11) In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti ne assume le funzioni fino alla scadenza del mandato.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente;
- due Vice Presidenti;

- due Segretari;
- due Bilancieri;
- il Cassiere;
- quattro Economi;
- due Ispettori ai Servizi;
- dieci Consiglieri.

È in facoltà del Priore e dei Vicari della Contrada assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo..

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è eletto con le modalità di cui al Capo V del presente Statuto e resta in carica tre anni.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare l'impostazione e la realizzazione dei programmi di attività;
- portare all'approvazione dell'Assemblea Generale, entro il mese di Aprile di ogni anno, il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo, previo esame dello stesso da parte dei Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea Generale in numero di tre;
- amministrare e curare i beni immobili e mobili di proprietà o comunque in uso alla Società stabilendo per i beni mobili anche l'acquisto e l'alienazione;
- assumere impegni di carattere economico e finanziario con riferimento agli stanziamenti di bilancio;
- promuovere iniziative per il reperimento di fondi per spese straordinarie;
- **collaborare con gli Organi della Contrada per l'organizzazione dei festeggiamenti tradizionali ed occasionali nonché per la promozione di altre iniziative per il tempo libero**
- dichiarare la decadenza dei propri componenti che siano stati ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
- assumere i provvedimenti previsti dal Capo VI del presente Statuto;
- ratificare i provvedimenti adottati nei casi di urgenza dal Presidente ai sensi del precedente articolo 10;
- adottare, per motivi di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Generale, salvo ratifica da parte della stessa.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta ma potrà essere ripresentata all'esame del Consiglio Direttivo in una successiva

riunione.

Art. 14) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta di almeno otto dei suoi membri.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo lettera personale inviata dai Segretari almeno sette giorni prima, contenente l'ora, la data ed il luogo di convocazione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Vengono dichiarati decaduti i componenti del Consiglio Direttivo che siano ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive.

Art. 15) I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella conduzione della Società.

Per i casi di temporanea assenza od impedimento, il Presidente delega di volta in volta un Vice Presidente a sostituirlo.

Art. 16) I Segretari provvedono alla stesura dei verbali delle adunanze e disimpegnano i compiti di segreteria, ivi compresi lo corrispondenza ed il protocollo.

Hanno inoltre il compito di pubblicizzare con ogni mezzo le attività della Società.

Art. 17) I Bilancieri redigono il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo ed il conto consuntivo.

Il conto consuntivo deve riassumere le vicende economiche e finanziarie della Società.

Per la redazione del conto consuntivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2423-*bis*, comma 1, del codice civile.

Il conto consuntivo, dopo essere stato approvato rimane depositato, ai fini di pubblicità, nei locali della Società per i successivi 12 mesi.

Tengono aggiornata la situazione finanziaria in relazione al bilancio.

Previa imputazione ai singoli capitoli emettono i mandati di entrata e di uscita che sono successivamente trasmessi al Cassiere.

Art. 18) Il Cassiere è il depositario dei contanti e dei titoli della Società e ne risponde personalmente.

Spettano al Cassiere le riscossioni ed i pagamenti.

Oltre a ciò, al Cassiere compete:

- versare le entrate nei conti correnti della Società, tenendo presso di sé soltanto una piccola somma per le normali spese di gestione precedentemente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- emettere gli assegni firmando congiuntamente al Presidente;
- tenere aggiornato il libro di cassa e rimettere mensilmente al Presidente il rendiconto;
- anticipare, se necessario, ai Segretari ed agli Economi un fondo spese entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) Gli Economi hanno in consegna i beni mobili ed immobili sia di proprietà che in locazione o comunque in uso alla Società e sono tenuti a provvedere alla loro piccola manutenzione urgente ed a segnalare in sede competente le eventuali necessità di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Spetta inoltre agli Economi:

- curare l'acquisto di tutte le merci e dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività sociali intrattenendo i conseguenti rapporti con i fornitori;
- procedere al controllo dei documenti di consegna delle merci e dei materiali provvedendo altresì a vistare le relative fatture prima di trasmettere le stesse ai Bilancieri per la liquidazione.

Nello svolgimento dei compiti loro affidati gli Economi devono operare con la diligenza del buon padre di famiglia. e sempre nell'interesse della Società e dei soci.

Art. 20) Gli Ispettori ai Servizi curano l'organizzazione di ogni servizio necessario per lo svolgimento delle attività, anche occasionali, della Società.

In particolare è loro compito:

- predisporre i turni per la eventuale autogestione del bar;
- dirigere l'attuazione delle attività sociali reperendo il personale necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni culturali, ricreative e conviviali nonché per l'allestimento e, al termine, la rimozione delle eventuali strutture occorrenti.
- Gli Ispettori ai Servizi, quando necessario od opportuno, esplicano la loro attività in collaborazione con gli Economi.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo può affidare a ciascuno dei suoi

membri, sia in modo permanente che temporaneo od occasionale, determinati incarichi ovvero la cura di particolari settori dell'attività sociale.

Art. 22) L'Assemblea Generale è il massimo Organo della Società ed in essa sono riuniti tutti i soci.

Hanno diritto di parola e di voto coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il voto è singolo, personale, libero e uguale.

Art. 23) L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente tramite avviso dei Segretari, esposto all'interno dei locali della Società e pubblicato sullo stampa cittadina, nonché mediante affissione di manifesti almeno cinque giorni prima della data di effettuazione.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione oltre che l'ordine del giorno stabilito.

Art. 24) L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente:

in via ordinaria

- entro il mese di Aprile per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- entro il mese di Ottobre per la nomina della Commissione Elettorale nell'anno di scadenza del Consiglio Direttivo.

in via straordinaria

- ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario;
- entro venti giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno trenta soci;
- nei casi di cui agli articoli 35 e 36 del presente Statuto.

Sono di competenza assoluta ed esclusiva dell'Assemblea Generale:

- le modifiche del presente Statuto;
- le variazioni ai capitoli di spesa iscritti nel bilancio preventivo;
- la decisione in ordine all'effettuazione di spese e all'assunzione di obbligazioni in genere che eccedano l'esercizio finanziario;
- la ratifica delle deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- la deliberazione sulla proposta di scioglimento della Società;

ogni altra deliberazione per la quale il presente Statuto non preveda la competenza di un diverso Organo.

Ai fini di pubblicità tutte le delibere assunte dall'Assemblea Generale rimangono depositate presso la sede della Società per i

successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione.

Art. 25) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario, che dovrà redigere il relativo verbale.

All'inizio di ogni seduta dovrà essere data lettura del verbale dell'assemblea precedente la cui approvazione sarà oggetto di voto.

Art. 26) L'Assemblea Generale è validamente costituita quando siano presenti almeno trenta soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 27) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta ma potrà essere ripresentata, dal Consiglio Direttivo, all'esame dell'Assemblea Generale in una successiva seduta.

La delibera di scioglimento della Società deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

La votazione avviene di norma per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ogni volta la votazione concerne persone.

Lo scrutinio segreto può essere richiesto anche dal Presidente oltre che da un terzo dei presenti.

In occasione di votazione segreta si deve procedere alla nomina di tre scrutatori.

Art. 28) Non può essere trattato alcun argomento che non sia stato posto all'ordine del giorno.

Ogni proposta avanzata alla fine della seduta viene annotata dal Segretario per lo studio e l'eventuale discussione in una successiva assemblea, salvo che si tratti di argomento che, a giudizio del Presidente, possa essere trattato immediatamente per la sua modesta importanza.

CAPO V DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29) Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Società si effettuano secondo il sistema delle liste aperte di candidati.

A tutte le operazioni elettorali presiede un'apposita Commissione.

Art. 30) La Commissione Elettorale è composta da cinque membri che abbiano superato il diciottesimo anno di età e viene eletta

dall'Assemblea Generale entro il mese di Ottobre dell'anno di scadenza del Consiglio Direttivo, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 35 e 36 del presente Statuto.

I membri della Commissione Elettorale vengono eletti a scrutinio segreto mediante votazione di tre nomi in una rosa proposta indicativamente dall'Assemblea Generale.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.

Art. 31) La Commissione Elettorale deve:

formare una lista di orientamento, tenendo conto che debbono essere rappresentate le varie realtà esistenti nella Contrada, da esporre nei locali sociali almeno dieci giorni prima delle elezioni; nel redigere tale lista dovranno essere consultati il Presidente e i Vice Presidenti uscenti.

- È lasciata in ogni caso ai soci ampia facoltà di presentare eventuali altre liste. Ciascun gruppo di almeno quindici soci aventi diritto al voto può presentare una lista, facendola pervenire al Presidente della Commissione Elettorale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni, in modo da consentirne la stampa;
- controllare che tutte le persone segnalate nelle liste siano soci, abbiano superato il diciottesimo anno di età e non abbiano ricusato la candidatura;
- diramare a tutti i soci, mediante comunicazione pubblica a mezzo stampa e manifesti, l'invito a partecipare alle votazioni;
- sovrintendere e vigilare su tutte le operazioni di voto che devono essere pubbliche e alle quali presenzieranno costantemente almeno tre membri;
- effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti e compilare il verbale conclusivo, contenente tutte le indicazioni del caso e l'elenco in ordine di presentazione dei votanti, con le firme degli stessi;
- rendere di pubblico dominio l'esito della votazione a mezzo avviso da affiggere nei locali sociali e mediante pubblicazione sulla stampa cittadina, provvedendo altresì alla comunicazione a tutti gli eletti.

Art. 32) Il diritto di voto è riservato ai soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il seggio elettorale.

L'elettore ha facoltà di votare sia la lista presentata dalla

Commissione Elettorale sia ogni altra ufficialmente accettata, modificando, sostituendo ed includendo i nomi di coloro che intende eleggere alla varie cariche.

Tutte le schede devono recare, accanto ai nomi proposti, uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

Art. 33) La scheda viene considerata nulla se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue.

In caso di contestazioni, la Commissione Elettorale decide a maggioranza.

Art. 34) Per la validità delle elezioni il numero dei votanti non deve essere inferiore a cento.

In caso contrario le elezioni devono essere ripetute a cura della stessa Commissione Elettorale e ciò avviene anche nel caso in cui la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla metà dei votanti.

Art. 35) Qualora nel corso del biennio si rendano vacanti una o più cariche, l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede alle relative sostituzioni.

Ove, nel biennio, i membri di cui si sia resa necessaria la sostituzione superino il numero di otto, il Consiglio Direttivo promuove lo procedura prevista dagli articoli 29 e seguenti del presente Statuto per il proprio rinnovo.

In caso di vacanza della carica di Presidente si procede con le modalità previste dal precedente articolo 11.

Art. 36) In tutte le ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non sia più in grado di funzionare il Presidente provvede, nel termine di venti giorni, alla convocazione dell'Assemblea Generale per l'inizio della procedura di cui al presente Capo.

CAPO VI DELLE SANZIONI

Art. 37) Chiunque volontariamente danneggi, manometta o rechi pregiudizio ai beni di proprietà o comunque in uso alla Società è tenuto a rifondere i relativi danni nelle forme di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 38) Ferma rimanendo l'eventuale applicazione del precedente articolo 37, nei confronti di coloro che comunque rechino pregiudizio alle attività della Società o volontariamente ne danneggino i beni

ovvero violino le norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può irrogare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea.

Prima di irrogare le suddette sanzioni, il Consiglio Direttivo deve comunque convocare l'interessato invitandolo a illustrare, a voce o per iscritto, i motivi del suo comportamento.

Art. 39) La sospensione temporanea è disposta nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di comportamenti particolarmente gravi e consiste nel divieto di frequentare i locali e di prendere parte a tutte le attività sociali per il periodo di tempo che deve essere indicato nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 40) L'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 38 è comunicata dal Presidente all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41) Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei soci in data

Le modifiche sono di competenza dell'Assemblea Generale. Le proposte in tal senso possono esser fatte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci.

Il testo da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Generale deve essere accompagnato dal parere non vincolante del Consiglio Direttivo.

Le modifiche si intendono approvate se hanno riportato il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti .